

1. *Staphylococcus aureus*
 2. *Staphylococcus epidermidis*
 3. *Staphylococcus saprophyticus*
 4. *Staphylococcus carnosus*
 5. *Staphylococcus sciuri*
 6. *Staphylococcus hyicus*
 7. *Staphylococcus pasteuri*
 8. *Staphylococcus saprophylus*
 9. *Staphylococcus*
 10. *Staphylococcus*
 11. *Staphylococcus*
 12. *Staphylococcus*
 13. *Staphylococcus*
 14. *Staphylococcus*
 15. *Staphylococcus*
 16. *Staphylococcus*
 17. *Staphylococcus*
 18. *Staphylococcus*
 19. *Staphylococcus*
 20. *Staphylococcus*
 21. *Staphylococcus*
 22. *Staphylococcus*
 23. *Staphylococcus*
 24. *Staphylococcus*
 25. *Staphylococcus*
 26. *Staphylococcus*
 27. *Staphylococcus*
 28. *Staphylococcus*
 29. *Staphylococcus*
 30. *Staphylococcus*
 31. *Staphylococcus*
 32. *Staphylococcus*
 33. *Staphylococcus*
 34. *Staphylococcus*
 35. *Staphylococcus*
 36. *Staphylococcus*
 37. *Staphylococcus*
 38. *Staphylococcus*
 39. *Staphylococcus*
 40. *Staphylococcus*
 41. *Staphylococcus*
 42. *Staphylococcus*
 43. *Staphylococcus*
 44. *Staphylococcus*
 45. *Staphylococcus*
 46. *Staphylococcus*
 47. *Staphylococcus*
 48. *Staphylococcus*
 49. *Staphylococcus*
 50. *Staphylococcus*
 51. *Staphylococcus*
 52. *Staphylococcus*
 53. *Staphylococcus*
 54. *Staphylococcus*
 55. *Staphylococcus*
 56. *Staphylococcus*
 57. *Staphylococcus*
 58. *Staphylococcus*
 59. *Staphylococcus*
 60. *Staphylococcus*
 61. *Staphylococcus*
 62. *Staphylococcus*
 63. *Staphylococcus*
 64. *Staphylococcus*
 65. *Staphylococcus*
 66. *Staphylococcus*
 67. *Staphylococcus*
 68. *Staphylococcus*
 69. *Staphylococcus*
 70. *Staphylococcus*
 71. *Staphylococcus*
 72. *Staphylococcus*
 73. *Staphylococcus*
 74. *Staphylococcus*
 75. *Staphylococcus*
 76. *Staphylococcus*
 77. *Staphylococcus*
 78. *Staphylococcus*
 79. *Staphylococcus*
 80. *Staphylococcus*
 81. *Staphylococcus*
 82. *Staphylococcus*
 83. *Staphylococcus*
 84. *Staphylococcus*
 85. *Staphylococcus*
 86. *Staphylococcus*
 87. *Staphylococcus*
 88. *Staphylococcus*
 89. *Staphylococcus*
 90. *Staphylococcus*
 91. *Staphylococcus*
 92. *Staphylococcus*
 93. *Staphylococcus*
 94. *Staphylococcus*
 95. *Staphylococcus*
 96. *Staphylococcus*
 97. *Staphylococcus*
 98. *Staphylococcus*
 99. *Staphylococcus*
 100. *Staphylococcus*

anche in formato digitale, newsletter, blog, sito web), sia nel personale sanitario su tutto il territorio italiano, attraverso la promozione di incontri tra famiglie, medici e aziende farmaceutiche anche in contesti internazionali;

- Organizzare corsi per lo sviluppo delle competenze altrui (corsi di primo soccorso pediatrico o di fisioterapia, ecc).
- Dare supporto ai pazienti e alle famiglie con disabilità attraverso la messa a disposizione di beni o servizi professionali a supporto del paziente e della loro famiglia.
- Collaborare con altre Associazioni italiane ed estere che si occupano di mutazione genetica e con obiettivi simili.
- Donare fondi per la ricerca scientifica (in particolare per la mutazione genetica GABRB3 e affini).
- Promuovere e svolgere attività editoriale ed ogni altra attività necessaria al perseguimento dello scopo sociale.
- L'associazione inoltre si avvarrà di strumenti di comunicazione e marketing (es. campagne paid Google, social, ecc) con l'obiettivo di creare interesse verso la mutazione GABRB3 e reperire fondi per l'associazione.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. In caso di minorenni, la richiesta di adesione deve essere controfirmata dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate.

Christy Dine
Northville
Salem Village
Matt M.
Brookdale North
Cenote Nicoma

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati annualmente dall'Assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblies, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto spetta al genitore o all'esercente la potestà genitoriale.
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblies;
- e) di recedere in qualsiasi momento;

f)	di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5.	Ciascun associato ha il dovere di: a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali; b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio	
1.	La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2.	L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3.	L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4.	La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5.	La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6.	L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
Art. 9 - Attività di volontariato	
1.	L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Carlo D'Amico
 Luciano Stancanelli
 Silvia Volpe
 Matteo M...
 Beatrice Della M...
 Concetta M...

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti del Terzo Settore associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

[illegible]

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo.
Art. 12 - Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati; b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approvare il programma di attività; d) approvare il rendiconto/bilancio consuntivo e la relazione di missione; e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza; h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo; i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

[illegible]

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo oppure link alla videoconferenza, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Maria M...
 Professore della Musica
 Corale Accademia

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, elaborata in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo

statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

- | |
|---|
| <p>1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.</p> |
| <p>2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.</p> |
| <p>3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.</p> |
| <p>4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno tre (3) giorni prima della data prevista per la riunione.</p> |
| <p>5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.</p> |
| <p>6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.</p> |
| <p>7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.</p> |
| <p>8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> |
| <p>8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p> |
| <p>9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.</p> |

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire, chiudere, operare e delegare sui conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 19 - Il tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere è conferito potere di operare con gli istituti bancari e sul conto corrente intestato all'Associazione, eseguendo i compiti inerenti le operazioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 20 - Il Segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali, provvedendone alla custodia e garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 21 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture Contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

1. Alte
 2. Alte
 3. Alte
 4. Alte
 5. Alte
 6. Alte
 7. Alte
 8. Alte
 9. Alte
 10. Alte
 11. Alte
 12. Alte
 13. Alte
 14. Alte
 15. Alte
 16. Alte
 17. Alte
 18. Alte
 19. Alte
 20. Alte
 21. Alte
 22. Alte
 23. Alte
 24. Alte
 25. Alte
 26. Alte
 27. Alte
 28. Alte
 29. Alte
 30. Alte
 31. Alte
 32. Alte
 33. Alte
 34. Alte
 35. Alte
 36. Alte
 37. Alte
 38. Alte
 39. Alte
 40. Alte
 41. Alte
 42. Alte
 43. Alte
 44. Alte
 45. Alte
 46. Alte
 47. Alte
 48. Alte
 49. Alte
 50. Alte
 51. Alte
 52. Alte
 53. Alte
 54. Alte
 55. Alte
 56. Alte
 57. Alte
 58. Alte
 59. Alte
 60. Alte
 61. Alte
 62. Alte
 63. Alte
 64. Alte
 65. Alte
 66. Alte
 67. Alte
 68. Alte
 69. Alte
 70. Alte
 71. Alte
 72. Alte
 73. Alte
 74. Alte
 75. Alte
 76. Alte
 77. Alte
 78. Alte
 79. Alte
 80. Alte
 81. Alte
 82. Alte
 83. Alte
 84. Alte
 85. Alte
 86. Alte
 87. Alte
 88. Alte
 89. Alte
 90. Alte
 91. Alte
 92. Alte
 93. Alte
 94. Alte
 95. Alte
 96. Alte
 97. Alte
 98. Alte
 99. Alte
 100. Alte
 101. Alte
 102. Alte
 103. Alte
 104. Alte
 105. Alte
 106. Alte
 107. Alte
 108. Alte
 109. Alte
 110. Alte
 111. Alte
 112. Alte
 113. Alte
 114. Alte
 115. Alte
 116. Alte
 117. Alte
 118. Alte
 119. Alte
 120. Alte
 121. Alte
 122. Alte
 123. Alte
 124. Alte
 125. Alte
 126. Alte
 127. Alte
 128. Alte
 129. Alte
 130. Alte
 131. Alte
 132. Alte
 133. Alte
 134. Alte
 135. Alte
 136. Alte
 137. Alte
 138. Alte
 139. Alte
 140. Alte
 141. Alte
 142. Alte
 143. Alte
 144. Alte
 145. Alte
 146. Alte
 147. Alte
 148. Alte
 149. Alte
 150. Alte
 151. Alte
 152. Alte
 153. Alte
 154. Alte
 155. Alte
 156. Alte
 157. Alte
 158. Alte
 159. Alte
 160. Alte
 161. Alte
 162. Alte
 163. Alte
 164. Alte
 165. Alte
 166. Alte
 167. Alte
 168. Alte
 169. Alte
 170. Alte
 171. Alte
 172. Alte
 173. Alte
 174. Alte
 175. Alte
 176. Alte
 177. Alte
 178. Alte
 179. Alte
 180. Alte
 181. Alte
 182. Alte
 183. Alte
 184. Alte
 185. Alte
 186. Alte
 187. Alte
 188. Alte
 189. Alte
 190. Alte
 191. Alte
 192. Alte
 193. Alte
 194. Alte
 195. Alte
 196. Alte
 197. Alte
 198. Alte
 199. Alte
 200. Alte
 201. Alte
 202. Alte
 203. Alte
 204. Alte
 205. Alte
 206. Alte
 207. Alte
 208. Alte
 209. Alte
 210. Alte
 211. Alte
 212. Alte
 213. Alte
 214. Alte
 215. Alte
 216. Alte
 217. Alte
 218. Alte
 219. Alte
 220. Alte
 221. Alte
 222. Alte
 223. Alte
 224. Alte
 225. Alte
 226. Alte
 227. Alte
 228. Alte
 229. Alte
 230. Alte
 231. Alte
 232. Alte
 233. Alte
 234. Alte
 235. Alte
 236. Alte
 237. Alte
 238. Alte
 239. Alte
 240. Alte
 241. Alte
 242. Alte
 243. Alte
 244. Alte
 245. Alte
 246. Alte
 247. Alte

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Celine Volterra, Brother Della Morte
 Morte Morte ~~Morte Morte~~
 Rice (ance) Conato Nicotina

